



PROROGA DEI TERMINI

SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVOLUTIVA CON REPERIBILITÀ NOTTURNA E FESTIVA IN CASO D'URGENZA, AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ASSIMILATI PRESSO L'AREA DELLA RICERCA DI PADOVA.

CIG 5636598BCE

Il Responsabile del Procedimento, evidenziate alla Committenza alcune difficoltà derivanti dalla diversa interpretazione da parte delle compagnie operanti nel settore circa le clausole della cauzione definitiva di cui all'Art.13 del Capitolato, in autotutela dispone quanto segue:

1) L'art.13 del Capitolato è convenientemente modificato come segue:

ART. 13 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esecuzione del presente contratto, l'Affidatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. L'importo potrà essere ridotto del 50% a norma dell'art. 40 comma 7 del codice stesso, per le imprese che possiedono la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Tale garanzia fideiussoria dovrà prevedere:

- a) la clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 C.C.,
- b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma C.C.;
- d) l'operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta dell'Area.

Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie assicuratrici o intermediari finanziari autorizzati, deve essere allegata una autodichiarazione, resa in base alla normativa vigente, accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'Agente che sottoscrive la cauzione.

La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui al Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore della fideiussione. L'Area ha diritto a rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Affidatario in dipendenza del Contratto, salvo restando l'esperienza di ogni altra azione.

Su richiesta dell'Area, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Area stessa abbia dovuto avvalersene in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto, oppure quando la cauzione sia diventata insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell'oggetto dell'Appalto. Ove l'Affidatario non provvedesse a tale adeguamento, l'Area è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento.

L'Area darà l'adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione all'avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l'Area stessa e l'Affidatario saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all'Affidatario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l'Affidatario debba rispondere.

L'Area ha diritto di valersi sulla cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'Affidatario sarà avvertito con semplice raccomandata A.R.

2) al fine di consentire alle ditte interessate di adeguarsi all'articolo su esposto, il termine per la presentazione dell'offerta è prorogato di una settimana e precisamente al 7/4/2014 ore 18:00

Padova 27/3/2014

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Cesare Pagura